

**Alla Commissione tributaria
Provinciale di _____**

Ricorrente: _____, nato a _____ il
_____ e residente in _____, codice
fiscale _____.

Difensore: _____ nato a _____ il
_____ e residente in _____, codice
fiscale _____.

Controparti:

- *Ufficio tributario: ufficio delle entrate di _____;*
- *Montepaschi Serit S. p. a. Concessionario del servizio di riscossione per la _____ provincia di _____, Via _____.*

Oggetto del ricorso:

- cartella di pagamento numero 293 2006 _____, notificata il _____ 2006;
- materia Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi, anni **1990, 1991 e 1992;**
- importi iscritti a ruolo in materia Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi: _____, per Iva, sanzioni e interessi anno **1990;** _____ per Irpef, Ilor, sanzioni e interessi anno **1991;** _____, per Iva, sanzioni e interessi anno **1992;** _____, per Irpef, Ilor, sanzioni e interessi anno **1992;** totale per Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi, anni **1990, 1991 e 1992,** _____ euro;
- richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza, a norma dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- ricorso contro l'iscrizione a ruolo per somme non dovute, ***nonché per decadenza dei termini dell'azione dell'amministrazione finanziaria.***

Il sottoscritto _____, difensore del ricorrente
signor _____,

===== **PREMESSO CHE** =====

- l'ufficio delle Entrate di _____, a distanza di quasi 15 anni, con la cartella di pagamento meglio specificata in oggetto, richiede il pagamento di somme dovute per Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi, in relazione alle annualità **1991** e **1992**, per complessivi _____ euro;
- le richieste dell'ufficio sono illegittime e infondate;
- il ricorso è presentato sia all'ente impositore, cioè all'ufficio locale delle Entrate di _____, sia al Concessionario della riscossione per la provincia di _____, in quanto l'atto contestato contiene anche dei vizi imputabili sia all'ente impositore, sia al concessionario della riscossione.

Ricorre

contro l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento e

===== **CHIEDE** =====

- che sia annullata in quanto illegittima e infondata.

MOTIVI:

l'iscrizione a ruolo, per l'Iva, l'Irpef, l'Ilor, sanzioni e interessi, deriva da presunte somme non pagate in relazione al **triennio 1990-1992**. L'iscrizione a ruolo deve essere annullata in quanto le somme richieste sono state pagate e, in ogni caso, non è più possibile alcuna richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria per decadenza dei termini. Peraltro, come si è detto, le somme chieste sono state regolarmente pagate, ma, a distanza di quasi 15 anni, il ricorrente non è in grado di esibire le copie dei versamenti, tenuto conto che la relativa documentazione, anche rispettando il termine decennale previsto dal codice civile, non è più disponibile. Nemmeno le banche dove il ricorrente era solito eseguire i versamenti sono state in grado di fornire copia dei versamenti eseguiti a suo tempo.

<i>I versamenti “rintracciati” per gli anni 1991 e 1992</i>
--

Si deve anche sottolineare il fatto che, per fortuna, il ricorrente è riuscito a “rintracciare” quasi tutte le copie dei versamenti fatti in relazione agli anni 1991 e 1992. Più specificamente, sono disponibili i seguenti versamenti, distinti per anno.

Iva, anno 1991:

- versamento eseguito il 5 gennaio 1995, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 30 novembre 1995, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 5 gennaio 1996, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 5 luglio 1996, per _____ lire, pari a _____ euro;
- in totale, versamenti Iva relativi al 1991, _____ lire, pari a _____ euro.

L'importo versato di _____ euro è infatti quello iscritto a ruolo a titolo di Iva per _____ euro (come descritto al punto 1 della cartella di pagamento al “dettaglio degli addebiti”).

Iva, anno 1992:

- versamento eseguito il 7 gennaio 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 7 luglio 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 5 gennaio 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 2 luglio 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- in totale, versamenti Iva relativi al 1992, _____ lire, pari a _____ euro.

L'importo versato di _____ euro è infatti quello iscritto a ruolo a titolo di Iva per _____ euro (come descritto al punto 10 della cartella di pagamento al “dettaglio degli addebiti”).

Irpef e Ilor, anno 1992:

- versamento Irpef eseguito il 30 ottobre 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;

- versamento Ilor eseguito il 30 ottobre 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Irpef eseguito il 30 aprile 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Ilor eseguito il 30 aprile 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Irpef eseguito il 30 ottobre 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Ilor eseguito il 30 ottobre 1998, per _____ lire, pari a _____ euro.

Gli importi versati a titolo di Irpef per _____ euro (_____ per 3) e a titolo di Ilor per _____ euro (_____ per 3), sono infatti quelli iscritti a ruolo a titolo di Irpef per _____ euro (come descritto al punto 13 della cartella di pagamento al “dettaglio degli addebiti), e a titolo di Ilor per _____ euro (come descritto al punto 16 della cartella di pagamento al “dettaglio degli addebiti).

Come si può vedere, il ricorrente ha eseguito nei termini prorogati a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, i versamenti per l'intero importo dovuto, senza cioè fruire di alcuno sconto o beneficio particolare.

La norma con lo sconto del 90 per cento

Considerato che il ricorrente non aveva alcun debito nei confronti dell'erario, in relazione al triennio **1990-1992**, non è stata usata la norma agevolativa di cui all'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003, in base alla quale è stato consentito, esclusivamente ai contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, residenti nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, di definire la propria posizione debitoria relativa al predetto triennio, con il versamento, entro il 16 aprile 2004, dell'“intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”. Insomma, se il ricorrente avesse avuto un residuo debito, avrebbe chiuso i conti con l'erario con lo sconto del 90 per cento.

***La sentenza dei giudici tributari di Siracusa che annullano la richiesta
dell'ufficio delle Entrate di Siracusa per decadenza dei termini***

L'ufficio locale delle Entrate e il concessionario della riscossione sanno bene che le tasse si devono chiedere entro i termini di legge. Per i giudici tributari chiedere i soldi dopo più di undici anni significa solo perdere del tempo. Nessuna pretesa può perciò vantare il Fisco, nemmeno nei confronti dei contribuenti colpiti dal terremoto del 1990, anche se hanno fruito delle varie proroghe concesse proprio a causa del sisma. Gli uffici del Fisco avrebbero dovuto comunque chiedere nei termini le imposte sospese. Il fatto di avere “dimenticato” di chiedere le somme nei termini stabiliti, comporta che <<l'amministrazione finanziaria è decaduta dal diritto alla liquidazione e riscossione dell'imposta>>. Con queste parole, la quarta sezione della commissione tributaria provinciale di Siracusa, sentenza n. 87/06 pronunciata il 17 maggio 2006 e depositata lo stesso giorno in segreteria, ha accolto il ricorso del contribuente. Quest'ultimo aveva contestato la richiesta del Fisco che, con un avviso di liquidazione emesso nel settembre del 2005, chiedeva imposte di registro relative all'anno 1992. La sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Siracusa conferma che nessuna pretesa può essere vantata dall'erario con le cartelle notificate **nel 2006** in relazione al triennio **1990-1992**.

Cartelle del sisma 1990 annullate con spese a carico dell'ufficio

Si deve anche rilevare che esistono sentenze dei giudici tributari che, oltre ad annullare le richieste dei tributi del triennio 1990-1992, condannano l'ufficio delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio. Una di queste sentenze è stata emessa

dai giudici della settima sezione della commissione tributaria provinciale di Catania, che, oltre ad accogliere il ricorso del contribuente, con la sentenza n. 535/7/06, pronunciata il 6 ottobre 2006 e depositata in segreteria il 3 novembre 2006, hanno anche condannato “l’ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500 oltre accessori, se dovuti”. Analoga è stata la decisione presa sempre dalla settima sezione della commissione tributaria provinciale di Catania, sentenza n. 592/7/06, pronunciata il 3 novembre 2006 e depositata in segreteria il 17 novembre 2006. In questo caso, però, oltre ad accogliere il ricorso del contribuente, annullando la cartella, è stata più “leggera” la condanna inflitta all’ufficio, liquidata in “euro 250 oltre accessori se dovuti”. Insomma, per i giudici tributari chiedere i soldi dopo circa 14 anni significa solo perdere inutilmente del tempo prezioso, tempo che deve essere pagato dall’ufficio con la condanna alle spese di giudizio.

Notifica delle cartelle di pagamento con termini certi e decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria

E’ comunque curioso il fatto che nel **2006** siano state notificate cartelle di pagamento per somme relative al **triennio 1990-1992**, senza considerare che si tratta di annualità per le quali non è più possibile alcuna azione dell’amministrazione finanziaria. L’ufficio locale delle Entrate e il concessionario della riscossione avrebbero anche dovuto tenere conto delle nuove norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento introdotte dall’articolo 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 184 del 9 agosto 2005. In base a queste norme, le cartelle di pagamento devono essere notificate entro termini certi, a

pena di decadenza. Con l’indicazione perentoria dei termini, il contribuente non può essere disturbato da cartelle notificate dopo le scadenze stabilite dalla legge. In questo modo, sarà finalmente eliminato il distruttivo contenzioso, tra Fisco e contribuenti, che hanno litigato e continuano a litigare da oltre trent’anni sui termini di decadenza della pretesa erariale, in caso di somme iscritte a ruolo. Nel passato, l’amministrazione finanziaria, per giustificare i ritardi con i quali eseguiva le iscrizioni a ruolo, ha sempre “giocato” con i termini “ordinatori” e “perentori”. Per il Fisco, il termine per l’iscrizione a ruolo era “ordinario”, con la conseguenza che le cartelle di potevano essere notificate anche dopo dieci anni. Il termine “perentorio” era solo per il contribuente che, non pagando entro certe scadenze, era ed è soggetto a sanzioni ed interessi. Finalmente, con le nuove norme, entrate in vigore il 10 agosto 2005, che costituiscono una importante novità per i contribuenti e che sono contenute nel comma 5-bis dell’articolo 1 della legge 156/2005, è stata data la certezza di un termine di notifica, a pena di decadenza, che garantisce il contribuente. Insomma, se la cartella non è nelle “mani” del contribuente entro una certa data, il Fisco perde il diritto ad incassare le somme. Una conferma in questo senso è nella sentenza della Corte Costituzionale del 7 luglio – 15 luglio 2005, n. 280, nella parte in cui dichiara l’incostituzionalità dell’articolo 25 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, nella parte relativa all’assenza di termini di decadenza per la notifica delle cartelle. La Corte ha osservato che il contribuente non può essere assoggettato all’azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione decennale, certamente eccessivo ed irragionevole per una elementare operazione di verifica, considerato che l’Amministrazione è invece soggetta a termini rigorosi di decadenza per attività più complesse della semplice notifica delle cartelle.

I nuovi termini “perentori” per la notifica

delle cartelle valgono anche per il passato

L'ufficio locale delle Entrate e il concessionario della riscossione sanno bene che i nuovi termini per la notifica delle cartelle valgono anche per il passato. Al riguardo, basta leggere quanto stabilito dalla suprema Corte di Cassazione - Sezione tributaria -, con sentenza 5 ottobre-30 novembre 2005 n. 26104 (Presidente: Papa; Relatore: Genovese; ... contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate). In questa sentenza, la suprema Corte ha affermato che la natura additiva di principio dell'intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, cioè a mezzo della predetta legge 156/2005, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale, comportano l'applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio. Così il giudice, nei giudizi di sua competenza, deve verificare, in relazione alla dichiarazione liquidata dall'ufficio tributario, se il termine di notifica, come determinato per relationem dal nuovo intervento legislativo, sia stato rispettato, senza che sia possibile recuperare i termini precedentemente fissati dal Legislatore. In questa sentenza, al punto 3.4.4., la suprema Corte di Cassazione afferma infatti che ***<<In conclusione, la natura additiva di principio dell'intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale comportano l'applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab inizio>>.*** Nel caso preso in esame dalla sentenza, la suprema Corte di Cassazione conclude, al punto 4, che ***<<il ricorso del contribuente deve essere accolto e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa decisa anche nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. La dichiarazione fiscale, infatti risale all'anno 1991 e la cartella esattoriale è stata notificata il 22 giugno 1998>>.***

Insomma, poiché la norma introdotta nell'agosto del 2005 vale per il passato (<<**come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab inizio>>**), la cartella di pagamento notificata nel 2006, per somme relative al triennio **1990-1992**, deve essere annullata per decadenza dei termini, nonché per la ragione che i versamenti sono stati tutti effettuati, come dimostrano le copie dei pagamenti allegate al presente ricorso.

Per i suesposti motivi, =====
===== **CHIEDE** =====

- a codesta Onorevole commissione tributaria,
 - in riferimento all'iscrizione a ruolo dell'Iva, Irpef e Ilor, con sanzioni e interessi, per il **triennio 1990-1992**, per l'importo totale di _____ euro, di annullare l'illegittima iscrizione a ruolo operata dall'ufficio locale delle Entrate di _____, per decadenza dei termini dell'azione dell'amministrazione finanziaria e, in ogni caso, in quanto i relativi versamenti sono stati eseguiti per l'intero importo dovuto;
 - la condanna dell'ufficio delle Entrate di _____ e del Concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di _____, al pagamento delle spese del giudizio a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 546/1992.

Si chiede anche che il ricorso venga discusso in pubblica udienza, a norma dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Con riserva di presentare ulteriori documenti e memorie aggiuntive.

Allegati:

1. copia cartella di pagamento numero **293 2006** _____, notificata il _____ **2006**;
2. copia sentenza suprema Corte di cassazione – Sezione tributaria - 5 ottobre-30 novembre 2005 n. 26104;
3. copia sentenza n. 87/06 della quarta sezione della commissione tributaria provinciale di Siracusa, pronunciata il 17 maggio 2006 e depositata lo stesso giorno in segreteria;
4. copia sentenza n. 535/7/06, della settima sezione della commissione tributaria

provinciale di Catania, pronunciata il 6 ottobre 2006 e depositata in segreteria il 3 novembre 2006,

5. copia sentenza n. 592/7/06, della settima sezione della commissione tributaria provinciale di Catania, pronunciata il 3 novembre 2006 e depositata in segreteria il 17 novembre 2006;
6. copia articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
7. copia articolo “Consegna in termini perentori per le cartelle di pagamento”, pubblicato sul Sole 24-Ore del 5 settembre 2005;
8. copia articolo “più di 180mila cartelle verso l’annullamento”, pubblicato sul Sole 24-Ore del 27 luglio 2006;
9. copia articolo “Sisma in Sicilia, ruoli sospesi”, pubblicato sul Sole 24-Ore del 2 agosto 2006;
10. copia versamenti eseguiti per il triennio **1990-1992**.

<i>RICORSO IN DIECI PAGINE</i>

<i>E’ sottoscritto in ogni pagina dal ricorrente e dal difensore</i>

Francofonte, addì _____ **2010**

Con Osservanza

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto _____,
_____, nella qualità di difensore del ricorrente
signor _____, nato a _____ il
_____ e residente in _____,
codice fiscale _____,

===== ATTESTA =====

- a norma dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, che la copia del ricorso che si presenta contro l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento numero **293 2006** _____, notificata il _____ **2006**; con importi iscritti a ruolo per _____ **euro**, per Iva, Irpef, sanzioni e interessi anni **1990, 1991 e 1992**, è conforme all'originale spedito all'ufficio delle Entrate di _____ e al concessionario della riscossione della provincia di _____ il giorno _____ **2006** mediante raccomandate con ricevute di ritorno.

Ragusa, _____ **2006**

Firma del difensore

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

RICORRENTE “ _____ ”

Il ricorso che si presenta per il signor _____,
nato a _____ il _____ e residente in _____,
codice fiscale _____
contro l’iscrizione a ruolo della cartella di pagamento numero **293 2006**
_____, notificata il _____ **2006**; con importi iscritti
a ruolo per _____ **euro**, per Iva, Irpef, sanzioni e
interessi anni **1991** e **1992**, si compone:

- del fascicolo per la commissione tributaria provinciale di _____,
contenente copia del ricorso spedito all’ufficio delle Entrate di _____
e al concessionario della riscossione della provincia di _____ il giorno _____
2006 mediante raccomandate con ricevute di ritorno;
- della attestazione di copia conforme al ricorso spedito all’ufficio
delle Entrate di _____ e al concessionario della
riscossione della provincia di _____ il giorno _____
2006 mediante raccomandate con ricevute di ritorno;
- della fotocopia delle ricevute delle raccomandate del ricorso spedito
all’ufficio delle Entrate di _____ e al
concessionario della riscossione della provincia di _____
il giorno _____ **2006**.

Ragusa, _____ **2006**

Firma del difensore

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, codice fiscale _____, in riferimento al ricorso contro l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento numero **293 2006** _____ notificata il _____ **2006**; con importi iscritti a ruolo per _____ **euro**, per Iva, Irpef, sanzioni e interessi anni **1990, 1991 e 1992**, conferisce procura speciale con ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di procedere -ove nell'interesse della sottoscritta la ritenga più opportuna- alla conciliazione giudiziale della controversia a norma dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ codice fiscale _____, affinché lo rappresenti, assista e difenda nel presente procedimento e nell'eventuale giudizio di appello, eleggendo a tal fine domicilio presso il suo studio in _____ Via _____. Con promessa di rato e valido. =

Ragusa, _____ **2006**

Firma del ricorrente

A norma dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, certifico che è autografa la sottoscrizione del signor _____.

Firma del difensore _____

Istanza di annullamento in autotutela

Spett/le Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di _____

Oggetto: comunicazione n. _____ del _____; materia Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi, anni **1990, 1991 e 1992**; importi chiesti per Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi: _____, per Iva, sanzioni e interessi anno **1991**; _____ per Irpef, Ilor, sanzioni e interessi anno **1991**; _____, per Iva, sanzioni e interessi anno **1992**; _____, per Irpef, Ilor, sanzioni e interessi anno **1992**; totale per Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi, anni **1991 e 1992**, _____ euro:

- richiesta di annullamento per somme non dovute in quanto pagate, nonché per decadenza dei termini dell'azione dell'amministrazione finanziaria.

Il sottoscritto _____, _____,
residente in _____

===== **PREMESSO CHE** =====

- l'ufficio delle Entrate di _____, a distanza di quasi 15 anni, con la comunicazione meglio specificata in oggetto, richiede il pagamento di somme dovute per Iva, Irpef, Ilor, sanzioni e interessi, in relazione alle annualità **1990, 1991 e 1992**, per complessivi _____ euro;

- le richieste dell'ufficio sono illegittime e infondate.

===== **CHIEDE** =====

- l'annullamento della comunicazione per i seguenti

MOTIVI:

la richiesta del pagamento per l'Iva, l'Irpéf, l'Ilor, sanzioni e interessi, deriva da

presunte somme non pagate in relazione alle annualità **1991** e **1992**. La comunicazione deve essere annullata in quanto le somme richieste sono state pagate e, in ogni caso, non è più possibile alcuna richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria per decadenza dei termini. Peraltro, come si è detto, le somme chieste sono state regolarmente pagate, ma, a distanza di quasi 15 anni, il sottoscritto non è in grado di esibire le copie dei versamenti, tenuto conto che la relativa documentazione, anche rispettando il termine decennale previsto dal codice civile, non è più disponibile. Nemmeno le banche dove il sottoscritto era solito eseguire i versamenti sono state in grado di fornire copia dei versamenti eseguiti a suo tempo.

I versamenti “rintracciati” per gli anni 1991 e 1992

Si deve anche sottolineare il fatto che, per fortuna, il sottoscritto è riuscito a “rintracciare” quasi tutte le copie dei versamenti fatti in relazione agli anni **1991 e 1992**. Più specificamente, sono disponibili i seguenti versamenti, distinti per anno.

Iva, anno 1991:

- versamento eseguito il 5 gennaio 1995, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 30 novembre 1995, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 5 gennaio 1996, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 5 luglio 1996, per _____ lire, pari a _____ euro;
- in totale, versamenti Iva relativi al **1991**, _____ lire, pari a _____ euro.

L'importo versato di _____ euro è infatti quello richiesto a titolo di Iva **anno 1991** per _____ euro.

Iva, anno 1992:

- versamento eseguito il 7 gennaio 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 7 luglio 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 5 gennaio 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento eseguito il 2 luglio 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- in totale, versamenti Iva relativi al **1992**, _____ lire, pari a _____ euro.

L'importo versato di _____ euro è infatti quello richiesto a titolo di Iva **anno 1992** per _____ euro.

Irpef e Ilor, anno 1992:

- versamento Irpef eseguito il 30 ottobre 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Ilor eseguito il 30 ottobre 1997, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Ilor eseguito il 30 aprile 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Irpef eseguito il 30 ottobre 1998, per _____ lire, pari a _____ euro;
- versamento Ilor eseguito il 30 ottobre 1998, per _____ lire, pari a _____ euro.

Come si può vedere, il sottoscritto ha eseguito nei termini prorogati a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, i versamenti per l'intero importo dovuto, senza cioè fruire di alcuno sconto o beneficio particolare.

<i>La norma con lo sconto del 90 per cento</i>

Considerato che il sottoscritto non aveva alcun debito nei confronti dell'erario, in relazione al triennio **1990-1992**, non è stata usata la norma agevolativa di cui all'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003, in base alla quale è stato consentito, esclusivamente ai contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, residenti nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, di definire la propria posizione debitoria relativa al predetto triennio, con il versamento, entro il 16 aprile 2004, dell'“intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”. Insomma, se avesse avuto un residuo debito, avrebbe chiuso i conti con l'erario con lo sconto del 90 per cento.

Notifica delle cartelle di pagamento con termini certi e decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria

E' comunque curioso il fatto che l'ufficio delle Entrate chiede delle somme relative agli anni **1991 e 1992**, senza considerare che si tratta di annualità per le quali non è più possibile alcuna azione dell'amministrazione finanziaria. L'ufficio deve anche tenere conto delle nuove norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento introdotte dall'articolo 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 184 del 9 agosto 2005. In base a queste norme, le cartelle di pagamento devono essere notificate entro termini certi, a pena di decadenza. Con l'indicazione perentoria dei termini, il contribuente non può essere disturbato da cartelle notificate dopo le scadenze stabilite dalla legge. In questo modo, sarà finalmente eliminato il distruttivo contenzioso, tra Fisco e contribuenti, che hanno litigato e continuano a litigare da oltre trent'anni sui termini di decadenza della pretesa erariale, in caso di somme iscritte a ruolo. Nel passato, l'amministrazione finanziaria, per giustificare i ritardi con i quali eseguiva le iscrizioni a ruolo, ha sempre “giocato” con i termini “ordinatori” e “perentori”. Per il Fisco, il termine per l'iscrizione a ruolo era “ordinario”, con la conseguenza che le cartelle di

potevano essere notificate anche dopo dieci anni. Il termine “perentorio” era solo per il contribuente che, non pagando entro certe scadenze, era ed è soggetto a sanzioni ed interessi. Finalmente, con le nuove norme, entrate in vigore il 10 agosto 2005, che costituiscono una importante novità per i contribuenti e che sono contenute nel comma 5-bis dell’articolo 1 della legge 156/2005, è stata data la certezza di un termine di notifica, a pena di decadenza, che garantisce il contribuente. Insomma, se la cartella non è nelle “mani” del contribuente entro una certa data, il Fisco perde il diritto ad incassare le somme. Una conferma in questo senso è nella sentenza della Corte Costituzionale del 7 luglio – 15 luglio 2005, n. 280, nella parte in cui dichiara l’incostituzionalità dell’articolo 25 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, nella parte relativa all’assenza di termini di decadenza per la notifica delle cartelle. La Corte ha osservato che il contribuente non può essere assoggettato all’azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione decennale, certamente eccessivo ed irragionevole per una elementare operazione di verifica, considerato che l’Amministrazione è invece soggetta a termini rigorosi di decadenza per attività più complesse della semplice notifica delle cartelle.

***I nuovi termini “perentori” per la notifica
delle cartelle valgono anche per il passato***

L’ufficio sa bene che i nuovi termini per la notifica delle cartelle valgono anche per il passato. Al riguardo, basta leggere quanto stabilito dalla suprema Corte di Cassazione - Sezione tributaria -, con sentenza 5 ottobre-30 novembre 2005 n. 26104 (Presidente: Papa; Relatore: Genovese; ... contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate). In questa sentenza, la suprema Corte ha affermato che la natura additiva di principio dell’intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, cioè a mezzo della predetta legge 156/2005, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale,

comportano l'applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio. Così il giudice, nei giudizi di sua competenza, deve verificare, in relazione alla dichiarazione liquidata dall'ufficio tributario, se il termine di notifica, come determinato per relationem dal nuovo intervento legislativo, sia stato rispettato, senza che sia possibile recuperare i termini precedentemente fissati dal Legislatore. In questa sentenza, al punto 3.4.4., la suprema Corte di Cassazione afferma infatti che **<<In conclusione, la natura additiva di principio dell'intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale comportano l'applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab inizio>>.** Nel caso preso in esame dalla sentenza, la suprema Corte di Cassazione conclude, al punto 4, che **<<il ricorso del contribuente deve essere accolto e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa decisa anche nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. La dichiarazione fiscale, infatti risale all'anno 1991 e la cartella esattoriale è stata notificata il 22 giugno 1998>>.**

Insomma, poiché la norma introdotta nell'agosto del 2005 vale per il passato (**<<come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab inizio>>**), l'ufficio sa bene che, per evitare di pagare le spese di giudizio in caso di inutile contenzioso, non dovrà emettere alcuna cartella, per somme relative alle annualità **1991 e 1992**, che, in base alle predette norme, dovrà poi essere annullata per decadenza dei termini, nonché per la ragione che i versamenti sono stati tutti effettuati, come dimostrano le copie dei pagamenti **che si allegano alla presente istanza.**

Per i suesposti motivi, =====
===== CHIEDE =====

- a codesto Onorevole ufficio di annullare la comunicazione in oggetto, per decadenza dei termini dell'azione dell'amministrazione finanziaria e, in ogni caso, in quanto i relativi versamenti sono stati eseguiti per l'intero importo dovuto.

Allegati:

- copia comunicazione n. _____
- copia sentenza suprema Corte di cassazione – Sezione tributaria - 5 ottobre-30 novembre 2005 n. 26104;
- copia versamenti eseguiti per gli anni **1991 e 1992**.

Francofonte, addì _____ **2006**

Con Osservanza